



03623-18

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Udienza pubblica
del 22/12/2017

Registro generale
n. 34317/2017 (n. 8)

Sentenza n. 1435/2017-

Composta dai Consiglieri:

Dott. Domenico Carcano	Presidente
Dott. Vincenzo Siani	
Dott. Domenico Fiordalisi	
Dott. Stefano Aprile	
Dott. Alessandro Centonze	Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

- 1) (omissis) , nato il (omissis) ;
- 2) (omissis) , nato il (omissis) ;

Avverso la sentenza emessa il 23/01/2017 dalla Corte di appello di Milano;

Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Udito il Procuratore generale, in persona del dott. Giovanni Di Leo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

Udito per l'imputato (omissis) l'avv. (omissis) ;

Uditi per l'imputato (omissis) l'avv. (omissis) e l'avv. (omissis) (omissis);

RILEVATO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 23/01/2017 la Corte di appello di Milano – pronunciandosi sull’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, Sezione quinta penale, il 19/05/2015, in relazione alla decisione emessa dalla Corte di appello di Milano il 17/06/2014 – confermava la sentenza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Milano il 20/10/2010.

La sentenza impugnata, inoltre, integrava il dispositivo della pronuncia di primo grado, laddove non aveva indicato l’assoluzione per non aver commesso il fatto di (omissis) per il delitto di cui al capo B e di (omissis) per i delitti di cui ai capi A5 e B.

Con la pronuncia di primo grado, emessa all’esito di giudizio abbreviato, gli imputati (omissis) e (omissis) erano stati rispettivamente condannati alle pene di anni tre di reclusione e anni due di reclusione, per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, così come contestati in riferimento al capo A (punti A1, A2, A3, A4) per (omissis) e al capo A (punti A1, A2, A3, A5, A6) per (omissis).

Il presente procedimento trae origine dalla relazione depositata, ai sensi dell’art. 33 legge fall., dal curatore del fallimento della società (omissis) s.r.l., dott. (omissis) ; fallimento che veniva dichiarato con sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 05/07/2005.

L’originaria relazione del curatore fallimentare veniva successivamente integrata dalle relazioni depositate dallo stesso professionista nelle date del 22/05/2006 e del 06/07/2006.

Le ipotesi delittuose in contestazione venivano commesse dagli imputati (omissis) e (omissis) quali amministratori della società fallita (omissis) s.r.l. ed erano state accertate grazie alla ricostruzione contabile effettuata dal curatore fallimentare dott. (omissis), le cui relazioni, sopra richiamate, venivano esaminate analiticamente nella sentenza impugnata, che le poneva a fondamento della conferma del giudizio di responsabilità penale formulato nei confronti dei ricorrenti dal G.I.P. del Tribunale di Milano. Grazie alla ricostruzione contabile effettuata dal curatore fallimentare, i Giudici di merito riuscivano a enucleare le operazioni economiche che vedevano coinvolte le società (omissis) s.r.l. e (omissis) s.a.s., entrambe riconducibili a (omissis) e al fratello (omissis), mediante le quali si concretizzavano le bancarotte fraudolente patrimoniali oggetto di vaglio.

Attraverso tale percorso argomentativo la Corte di appello di Milano, pronunciandosi in sede di rinvio, riteneva colmate le lacune motivazionali che avevano portato all’annullamento della sentenza di appello sottostante da parte

della Corte di cassazione, la quale aveva fondato il suo giudizio sulle carenze argomentative enucleate nei punti 2, 3, 4 e 5 della parte motiva della decisione di legittimità. Tali carenze, a loro volta, venivano correlate alle criticità motivazionali riguardanti la prova dell'elemento soggettivo dei reati di bancarotta fraudolenta contestati a (omissis) e (omissis) al capo A, evidenziate nel punto 6 della decisione medesima.

In questa cornice, la Corte territoriale milanese evidenziava che l'imputato (omissis) aveva svolto la funzione di membro del consiglio di amministrazione della società (omissis) s.r.l., partecipando attivamente alle condotte distrattive, funzionali alla commissione del reato contestatogli al capo A, anche in qualità di amministratore unico della società (omissis) s.a.s., percependo compensi per attività inesistenti e acquisendo beni e somme, alla cui percezione non aveva alcun titolo.

L'imputato (omissis), invece, veniva nominato amministratore unico della società (omissis) s.r.l. a seguito della revoca dei precedenti amministratori, (omissis) e (omissis), che interveniva nell'assemblea dei soci svoltasi il 05/07/2002. Dopo la nomina, (omissis) rimaneva in carica, con la medesima qualifica societaria, fino alla data del 18/02/2004, in cui rassegnava le sue dimissioni all'assemblea dei soci.

Si evidenziava, in proposito, che (omissis), nella carica societaria richiamata, aveva consentito che i fratelli (omissis), pur non ricoprendo alcun incarico societario e risultando privati di poteri gestionali, consentiva il trasferimento della sede operativa della società (omissis) s.r.l. presso la sede della società (omissis) s.a.s., gestita dagli stessi germani e costituita per finalità di locupletazione. In questo modo, si permetteva alla seconda delle due imprese di acquisire gratuitamente l'avviamento dei beni strumentali della società (omissis) s.r.l., accelerando il processo di depauperazione del suo patrimonio aziendale.

Né era possibile dubitare del coinvolgimento soggettivo di (omissis) nelle operazioni illecite condotte dai due fratelli (omissis), tenuto conto delle modalità con cui presentava le sue dimissioni, attestate dal verbale dell'assemblea dei soci della società (omissis) s.r.l. del 18/02/2004, richiamato a pagina 20 della sentenza impugnata, nel quale l'imputato, nel rassegnare il suo mandato per ragioni professionali, proponeva che venisse nominato «amministratore unico il signor (omissis) che ad oggi ha comunque di fatto amministrato [...]».

Sulla scorta di tale ricostruzione degli accadimenti criminosi, la Corte di appello di Milano, pronunciandosi in sede di rinvio, confermava la sentenza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Milano il 20/10/2010, con cui gli imputati

(omissis) e (omissis) erano stati rispettivamente condannati alle pene di anni tre di reclusione e anni due di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, posto in essere quali amministratori della società (omissis) s.r.l., loro ascritti al capo A.

2. Avverso la sentenza di appello gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrevano per cassazione, con separati atti di impugnazione, di cui occorre dare partitamente conto.

2.1. L'imputato (omissis) ricorreva per cassazione, a mezzo dell'avv. (omissis), deducendo tre motivi di ricorso.

Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la Corte di appello di Milano, pronunciandosi in sede di rinvio, non si era conformata alle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di cassazione, Sezione quinta penale, in ordine alle carenze motivazionali emerse nella sottostante sentenza di appello, in relazione alle operazioni illecite poste in essere da (omissis) e all'elemento soggettivo del reato contestatogli.

Le discrasie argomentative censurate emergevano con riferimento alle operazioni economiche gestite dal ricorrente, riguardanti le società (omissis) s.r.l., (omissis) s.r.l. e (omissis) s.a.s., rispetto alle quali non si erano distinte le responsabilità dei fratelli (omissis) - distinzione che pure si imponeva tenuto conto dei differenti incarichi gestionali dei due germani - e non si era correttamente enucleato il ruolo imprenditoriale dell'imputato. La necessità di distinguere la posizione dei due fratelli (omissis), peraltro, si imponeva, oltre che sulla base della documentazione contabile prodotta dal curatore fallimentare dott. (omissis), alla luce delle dichiarazioni rese dalla teste (omissis), convivente di (omissis), che riferiva di avere effettuato diverse operazioni contabili nell'interesse del compagno, alle quali l'imputato risultava estraneo.

Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto del trattamento sanzionatorio irrogato a (omissis) (omissis), censurato sotto il profilo del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che si imponeva tenuto conto dell'effettivo disvalore dei fatti di reato contestati al ricorrente e del comportamento assunto dopo la commissione delle condotte delittuose in questione.

Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti all'incongrua

determinazione della pena base, quantificata in anni quattro e mesi sei di reclusione, che risultava superiore alla pena base di anni quattro di reclusione, irrogata al fratello (omissis), nonostante il fatto che il comportamento di quest'ultimo fosse stato ritenuto più grave di quello dell'imputato, sulla scorta di quanto affermato nelle decisioni di merito.

2.1.1. Queste considerazioni venivano richiamate e ulteriormente ribadite nei motivi nuovi depositati in data 05/12/2017, con cui si evidenziava che la sentenza impugnata aveva ommesso di sanare le carenze motivazionali espressamente indicate nella sentenza di annullamento con rinvio emessa dalla Corte di cassazione, Sezione quinta penale, il 19/05/2015.

Si deduceva, in proposito, che le carenze motivazionali evidenziate dalla decisione di legittimità imponevano una ricognizione delle attività gestite dal ricorrente, riguardanti le società (omissis) s.r.l., (omissis) s.r.l. e (omissis) (omissis) s.a.s., rispetto alle quali non si erano enucleate le responsabilità dell'imputato, così come richiesto in sede di annullamento con rinvio della sentenza di appello presupposta.

La conferma di tali discrasie motivazionali si traeva dal fatto che, nella sentenza impugnata, il ricorrente veniva genericamente qualificato come "amministratore di fatto", senza alcuna indicazione delle attività gestionali concretamente svolte, rendendo impossibile comprendere sulla base di quali argomentazioni la Corte territoriale milanese perveniva al giudizio di responsabilità censurato dalla difesa di (omissis).

Queste considerazioni processuali imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.

2.2. L'imputato (omissis), a mezzo dell'avv. (omissis), ricorreva per cassazione, deducendo quattro motivi di ricorso.

Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la Corte di appello di Milano, pronunciandosi in sede di rinvio, non si era conformata alle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di cassazione, Sezione quinta penale, in ordine alle carenze argomentative emerse nella sottostante sentenza di appello, con particolare riferimento alla consistenza dei beni indicati nel punto A1 prima parte – riguardante la distrazione di risorse aziendali in favore della società (omissis) (omissis) s.a.s. – e alla sussistenza delle condotte distrattive poste in essere in danno della società (omissis) s.r.l.

Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 627, comma 3 e 628, comma 2, cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la Corte di appello di

Milano, pronunciandosi in sede di rinvio, non si era conformata alle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di cassazione, in ordine all'asserita inesistenza delle operazioni contabili relative alle fatture pagate in favore della società (omissis) s.a.s. per l'importo di 27.660,00 euro, per attività promozionali, iscritte a bilancio il 31/12/2003, indicate nel punto A1 seconda parte.

Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 627, comma 3 e 628, comma 2, cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la Corte territoriale di rinvio non si era conformata alle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità, in ordine alle condotte di distrazione indicate nel punto A2, relative all'attività di fatturazione di biglietteria aerea che la società (omissis) s.r.l. aveva effettuato in favore della società (omissis) s.r.l., rispetto alla quale non venivano correttamente enucleate le condotte concorsuali di (omissis).

Con il quarto motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 627, comma 3 e 628, comma 2, cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la Corte di appello di Milano, pronunciandosi in sede di rinvio, non si era conformata alle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di cassazione in ordine alle condotte di distrazione indicate nei punti A3 e A6, relative ai pagamenti di emolumenti in favore di (omissis) e (omissis), effettuati nel 2003.

Queste ragioni processuali imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare, deve rilevarsi che i ricorsi proposti dagli imputati (omissis) e (omissis), a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, risultando incentrati su doglianze distinte e non assimilabili, devono essere esaminati separatamente.

2. Occorre, pertanto, prendere le mosse dal ricorso proposto dall'imputato (omissis), rilevandone preliminarmente la fondatezza in accoglimento del primo motivo di ricorso, nel quale devono ritenersi assorbite le residue doglianze.

2.1. Deve, dunque, ritenersi fondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la Corte di appello di Milano, pronunciandosi in sede di rinvio, non si era conformata alle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di cassazione,

Sezione quinta penale, in ordine alle carenze motivazionali emerse nella sottostante sentenza di appello, con riferimento alle operazioni illecite poste in essere da (omissis) e all'elemento soggettivo del reato oggetto di contestazione.

Nell'esaminare il primo motivo di ricorso occorre tenere preliminarmente presenti le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità, che, nell'annullare la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano il 17/06/2014, relativamente alla posizione dell'imputato (omissis), indicava nei punti 2, 3, 4 e 5 della parte motiva della sua decisione gli specifici passaggi argomentativi su cui la Corte territoriale di rinvio si sarebbe dovuta confrontare, sanando le discrasie processuali censurate. Ne consegue che, su questi specifici segmenti motivazionali, si imponeva un nuovo giudizio da parte della Corte di appello di Milano, con cui questo Collegio deve confrontarsi nel valutare la posizione del ricorrente.

La Corte di cassazione, al contempo, censurava in termini generali la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano il 17/06/2014, sotto il profilo dell'accertamento dell'elemento soggettivo del reato contestato a (omissis) (omissis), enucleando tale criticità argomentativa nel punto 6 della parte motiva della sentenza di legittimità.

A tali indicazioni ermeneutiche, quindi, la Corte di appello di Milano aveva il dovere di conformarsi, nel rispetto della giurisprudenza consolidata di questa Corte, che occorre ribadire, secondo cui: «A seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, fermo restando che egli non può ripetere il percorso logico censurato dal giudice rescindente e deve fornire adeguata motivazione sui punti della decisione sottoposti al suo esame» (Sez. 5, n. 42814 del 19/06/2014 Cataldo, Rv. 261760; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, Grande Aracri, Rv. 259811, Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, Gambino, Rv. 248413).

2.1.1. Tanto premesso, osserva il Collegio che la prima delle criticità motivazionali censurate dalla Corte di cassazione, Sezione quinta penale, veniva evidenziata nel punto 2 della parte motiva della decisione di legittimità in esame, esplicitato a pagina 5, nella quale si osservava: «Innanzitutto, con riferimento alla doglianza del (omissis) - circa il suo ruolo di direttore tecnico dell'agenzia di viaggi, da non confondersi con il ruolo gestorio di amministratore di fatto, riconducibile al fratello (omissis) - la Corte omette una indicazione specifica in relazione agli atti tipicamente gestori compiuti dall'odierno ricorrente e non si interroga sulla compatibilità dell'assoluzione di (omissis) per il

reato di bancarotta oggetto di contestazione con il ritenuto ruolo gestionale di amministratore di fatto. Alla pagina 15 della sentenza si premette che (omissis) (omissis) era rimasto in società come direttore tecnico e poi, senza alcuna spiegazione, si afferma genericamente che lo stesso aveva mantenuto ruoli di responsabilità e che, di conseguenza, risulta provato il suo continuo interessamento alle vicende della fallita. Dunque, da una premessa generica ed indimostrata, si deducono conseguenze che non possono non ritenersi apodittiche».

A tali indicazioni la Corte di appello di Milano, pronunciandosi in sede di rinvio, forniva risposte esaustive, individuando il ruolo imprenditoriale svolto da (omissis) nell'arco temporale oggetto di vaglio e distinguendo le condotte gestionali del ricorrente, per un verso, in relazione ai rapporti tra le società (omissis) s.r.l. e (omissis) s.a.s. e, per altro verso, in relazione ai rapporti tra le società (omissis) s.r.l. e (omissis) s.a.s.

Quanto, in particolare, ai rapporti tra le società (omissis) s.r.l. e (omissis) (omissis) s.a.s., la Corte di appello di Milano effettuava un corretto vaglio del ruolo imprenditoriale svolto dal ricorrente, esaminando le operazioni economiche che coinvolgevano le due aziende sulla base delle conclusioni della relazione del curatore fallimentare dott. (omissis), la cui congruità contabile non era controversa ed era ritenuta incontestabile dalla Corte di legittimità, come evidenziato nel passaggio argomentativo esplicitato nelle pagine 14 e 15 della sentenza impugnata.

Considerazioni analoghe valgono con riferimento ai rapporti tra le società (omissis) s.r.l. e (omissis) s.r.l., rispetto ai quali, nella sentenza impugnata, veniva compiuta una disamina ineccepibile del ruolo imprenditoriale svolto dal ricorrente e dei suoi rapporti gestionali con il fratello (omissis). Tale congruità è resa evidente anche dalle dichiarazioni della teste (omissis), convivente di (omissis), che aveva effettuato diverse operazioni contabili nell'interesse di entrambi i fratelli.

Occorre, in proposito, osservare che è pacifico che la società (omissis) s.r.l. veniva costituita dai fratelli (omissis) in conseguenza della crisi aziendale patita dalla società (omissis) s.r.l., come evidenziato nella relazione del curatore fallimentare dott. (omissis), richiamata a pagina 17 della sentenza impugnata. Secondo la Corte territoriale di rinvio, infatti, la società (omissis) s.r.l. era stata costituita dai fratelli (omissis) per fronteggiare la crisi della società (omissis) s.r.l., collocabile cronologicamente nella seconda metà del 2002.

Le finalità aziendali perseguite dai fratelli (omissis), attraverso la costituzione della società (omissis) s.r.l., peraltro, appaiono corroborate da un dato documentale incontrovertibile, richiamato a pagina 17 della sentenza impugnata,

concernente la nota redatta da (omissis) il 26/05/2003, nella quale si riportava: «I girofondi da (omissis) e (omissis) è in forza di un bonifico di 70000 [...]».

Ne discende che su tale passaggio argomentativo il percorso motivazionale seguito dalla Corte di appello di Milano appare congruo e conforme alle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di cassazione.

2.1.2. La seconda criticità motivazionale veniva esplicitata nel punto 3 della parte motiva della sentenza di annullamento con rinvio emessa il 19/05/2015, dalla Corte di cassazione, Sezione quinta penale, nelle cui pagine 5 e 6 si osservava: «Altra carenza motivazionale si ravvisa laddove la Corte omette di considerare e valutare il contenuto del contratto di locazione di azienda sottoscritto dalla (omissis) Sas in data 7 marzo 2002 (ed asseritamente comprensivo di arredi ed attrezzature), pur oggetto di una specifica deduzione in appello e non potendo dirsi circostanza del tutto irrilevante. Sul punto, pertanto, la Corte doveva dare una risposta, che è mancata del tutto. La questione rileva anche per il coimputato (omissis), il quale ha dedotto la mancata prova che al momento del trasferimento della sede della (omissis) Srl presso la (omissis) (omissis) Sas vi fossero beni di valore economicamente apprezzabile (beni che ben potevano essere stati sottratti prima che il (omissis) assumesse l'amministrazione della società e che comunque non erano necessari per l'attività, proprio in relazione alla presenza di arredi ed attrezzature nei locali affittati dalla (omissis)). Anche su questo punto, collegato al precedente, è mancata una idonea risposta da parte del giudice di appello, il quale pure non sembra aver approfondito (anche solo per dichiararne eventualmente la irrilevanza) la scansione temporale degli eventi (deliberazione - trasferimento della sede - assunzione della funzione di amministratore del (omissis)). La questione, pertanto, merita un approfondimento motivazionale che non può che essere demandato al giudice di merito».

Osserva, in proposito, il Collegio che a tali profili di criticità motivazionale la sentenza impugnata non forniva risposte adeguate, non soffermandosi sull'esatta scansione degli accadimenti e limitandosi a indicare genericamente la responsabilità del ricorrente per il ruolo gestionale svolto nella società (omissis) (omissis) s.r.l., senza affrontare il punto nodale della vicenda, costituito dalle modalità con cui il contratto di locazione di azienda sottoscritto dalla società (omissis) s.a.s. il 07/03/2002 aveva concretamente determinato il depauperamento del patrimonio aziendale della ditta fallita.

Occorreva, invero, soffermarsi analiticamente sulla successione degli accadimenti che si sono considerati, con specifico riferimento ai passaggi societari enucleati a pagina 6 della decisione di legittimità in esame - così



espressamente indicati: «deliberazione - trasferimento della sede - assunzione della funzione di amministratore del (omissis) [...]» – e non limitarsi a indicare genericamente la responsabilità del ricorrente per il ruolo gestionale ricoperto all'interno della società (omissis) s.r.l.

Su tale passaggio motivazionale, dunque, si impone un nuovo giudizio da parte della Corte di appello di Milano, finalizzato a sanare le discrasie argomentative che si sono richiamate, nel più ampio contesto dei rapporti esistenti tra le società (omissis) s.r.l. e (omissis) s.a.s. e tenuto conto delle indicazioni ermeneutiche fornite nel punto 3 della decisione di legittimità presupposta.

2.1.3. La terza criticità motivazionale della sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano il 17/06/2014 veniva evidenziata nel punto 4 della parte motiva della decisione di legittimità in esame, esplicitato a pagina 6, nella quale si osservava: «Quanto al dato relativo alla contestata distrazione di cui al capo A2 della rubrica, relativa alla fatturazione da parte di (omissis) srl a (omissis) Sas dell'emissione di biglietteria aerea, la motivazione è illogica laddove afferma che non si comprende la ragione di tale movimentazione di denaro, dal momento che la (omissis) non contrattava più con la (omissis), per essere sospesa la sua licenza, dall'anno precedente. Orbene, è proprio la esclusione da parte della (omissis) che giustifica – al contrario di quello che afferma la Corte di Milano – la necessità di ricorrere ad agenzie esterne per la emissione dei biglietti aerei per i propri clienti e che quindi sembra giustificare i trasferimenti di denaro verso la (omissis) (omissis). Sul punto, occorre una delucidazione da parte del giudice di rinvio, che potrà ben ritenere sufficienti, al fine di ritenere la sussistenza della distrazione contestata, gli altri elementi evidenziati alle pagine 19-20 della sentenza, o altri non citati, con l'unico limite di fornire una motivazione adeguata e priva di contraddizioni».

A tali profili di criticità motivazionale la sentenza impugnata forniva adeguate risposte, evidenziando che la necessità di ricorrere ad agenzie esterne per l'emissione di biglietti aerei per i propri clienti scaturiva dall'esclusione disposta dalla (omissis) nei confronti della società (omissis) s.r.l., che imponeva il reperimento di agenzie legittimate a concludere le operazioni contrattuali precluse alla ditta dei fratelli (omissis).

Sul punto, è sufficiente richiamare il passaggio motivazionale della sentenza impugnata, esplicitato a pagina 16, nel quale si affermava la necessità «di un intermediario accreditato per continuare a servire i clienti di (omissis) [...]», con cui si rispondeva alle censure sollevate dalla Corte di legittimità nella sentenza di annullamento con rinvio.

Ne discende che, in ordine a tale passaggio argomentativo, il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale milanese appare congruo e conforme alle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di cassazione, in sede di annullamento con rinvio.

2.1.4. La quarta criticità motivazionale della sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano il 17/06/2014 veniva evidenziata nel punto 5 della parte motiva della sentenza emessa dalla Corte di legittimità in esame, esplicitato nelle pagine 6 e 7, nelle quali si osservava: «Infine, non può dirsi appagante la motivazione in relazione alla asserita inesistenza delle operazioni relative alle fatture pagate a (omissis) Sas per euro 27.660, iscritte a bilancio al 31 dicembre 2003; la corte dice che le fatture sono relative ad operazioni inesistenti perché la (omissis) (omissis) Srl non poteva avere interesse ad un'attività promozionale, dato che stava cessando l'attività, ma tale affermazione non si confronta con la specifica deduzione difensiva, secondo cui – per quanto contenuto nella relazione del curatore (pagine 8 e 9) – l'attività continuò fino al mese di settembre 2004. Anche l'affermazione per la quale (omissis) Sas non potesse essere interessata a fare promozione a favore di una società concorrente (cfr. pag. 19) non è immune da censure, essendo ben possibile – come osservato dalla difesa – che aziende collegate, perché guidate dagli stessi soggetti, possano concordare strategie che prevedono la suddivisione di compiti o la ripartizione del mercato».

A tali profili di criticità la sentenza impugnata non forniva adeguate risposte, non soffermandosi, così come richiestogli dalla Corte di legittimità, sulle fatture pagate alla società (omissis) s.a.s., per un importo di 27.660,00 euro, per lo svolgimento di attività promozionali. Né sono rinvenibili nella decisione in esame passaggi motivazionali dedicati a tali operazioni contabili, alle quali ci si riferiva espressamente solo a pagina 7, richiamando le censure enucleate nella sentenza di annullamento con rinvio presupposta.

Non è possibile, in ogni caso, desumere l'inesistenza delle fatture in questione dalle finalità per le quali la società (omissis) s.a.s. era stata costituita dai fratelli (omissis), cui ci si è riferiti nel paragrafo 2.1.1, atteso che tali obiettivi imprenditoriali appaiono irrilevanti, ai presenti fini, rispetto alla ricostruzione delle ragioni legittimanti l'emissione delle fatture controverse, sulla quale le carenze segnalate in sede di annullamento con rinvio non risultano sanate.

Su tale passaggio motivazionale, dunque, si impone un nuovo giudizio da parte della Corte territoriale milanese, finalizzato a sanare le discrasie argomentative che si sono richiamate, nel rispetto delle indicazioni ermeneutiche fornite nel punto 5 della decisione di legittimità presupposta.

2.1.5. Ne discende l'accoglimento del primo motivo di ricorso, in conseguenza del fatto che la Corte di appello di Milano, pronunciandosi in sede di rinvio, non si conformava alle indicazioni ermeneutiche fornite nei punti 3 e 5 della sentenza emessa dalla Corte di cassazione, Sezione quinta penale, il 19/05/2015, rispetto ai quali la decisione impugnata non ha sanato le discrasie argomentative censurate.


Nel rivalutare tali passaggi argomentativi la Corte territoriale di rinvio dovrà tenere ulteriormente conto delle indicazioni fornite in termini generali dalla Corte di cassazione nel punto 6 della parte motiva della sentenza di legittimità, che imponeva di correlare i profili di criticità del percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Milano agli elementi probatori da cui desumere l'elemento soggettivo del reato contestato a (omissis).

2.2. Restano assorbite nelle ragioni dell'accoglimento le ulteriori doglianze, proposte nell'ambito del secondo e del terzo motivo di ricorso, relative al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, atteso che tali censure dosimetriche, presupponendo la corretta formulazione di un giudizio di responsabilità penale nei confronti di (omissis) (omissis), non possono essere valutate senza la preliminare risoluzione della questioni per le quali si è demandato un nuovo giudizio, nei termini espressi nei paragrafi 2.1.2 e 2.1.4, cui si deve rinviare.

3. Il ricorso proposto dall'imputato (omissis) è fondato nei termini di seguito indicati.

3.1. Occorre premettere che le doglianze introdotte con l'impugnazione in esame si articolano attraverso quattro motivi di ricorso, riguardanti la sussistenza delle condotte distrattive poste in essere in danno della società (omissis) (omissis) s.r.l., prospettata con il primo motivo di ricorso; l'inesistenza delle operazioni contabili relative alle fatture pagate dal ricorrente in favore della società (omissis) s.a.s. per un importo di 27.660,00 euro, per attività promozionali, indicate nel punto A1 seconda parte, prospettata con il secondo motivo di ricorso; l'inesistenza delle condotte distrattive indicate nel punto A2, relative alla fatturazione di biglietteria aerea da parte della società (omissis) s.r.l. in favore della società (omissis) s.r.l., prospettata con il terzo motivo di ricorso; l'inesistenza delle condotte distrattive indicate nei punti A3 e A6, relative al pagamento degli emolumenti corrisposti a (omissis) e (omissis) (omissis) nel corso del 2003, prospettata con il quarto motivo di ricorso.

Osserva, in proposito, il Collegio che l'articolazione di tali censure non tiene conto delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di cassazione, Sezione quinta penale, che, nell'annullare la sentenza emessa dalla Corte di appello di



Milano il 17/06/2014, relativamente alla posizione dell'imputato (omissis), indicava nel punto 3 della parte motiva della decisione di legittimità, il passaggio argomentativo sul quale la Corte territoriale di rinvio si sarebbe dovuta confrontare. Ne consegue che, su questo specifico segmento motivazionale, si imponeva un nuovo giudizio da parte della Corte di appello di Milano, su cui occorre confrontarsi in questa sede processuale.

La Corte di cassazione, al contempo, censurava in termini generali la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano il 17/06/2014, sotto il profilo dell'accertamento dell'elemento soggettivo del reato contestato a (omissis), enucleando tale criticità nel punto 6 della parte motiva della sentenza di legittimità, in correlazione alla posizione di (omissis).


3.1.1. Tanto premesso, osserva il Collegio che la Corte di legittimità, nel punto 3 della parte motiva della decisione di annullamento, esplicitato nelle pagine 5 e 6, su cui ci si è analiticamente soffermati nel paragrafo 2.1.2, aveva imposto alla Corte territoriale di rinvio di sanare le discrasie argomentative relative al trasferimento della sede della società (omissis) s.r.l. alla società (omissis) s.a.s., per effetto del contratto di locazione di azienda sottoscritto il 07/03/2002.

Tali carenze argomentative, come già evidenziato nel paragrafo 2.1.2, non venivano sanate nella sentenza impugnata, che ometteva di soffermarsi sull'esatta scansione degli accadimenti che portavano alla conclusione di tale operazione contrattuale.

La Corte di appello di Milano, invero, si limitava a collegare la valutazione del ruolo gestionale di (omissis) alle operazioni economiche condotte dai fratelli Benzoni, senza distinguere quale ruolo avesse avuto il ricorrente nella gestione dei rapporti tra le società (omissis) s.r.l. e (omissis) s.a.s., con specifico riferimento al trasferimento della sede del primo ente societario nei locali del secondo di tali enti, che traeva origine dal contratto di locazione di azienda sopra richiamato.

Su tale passaggio motivazionale, come precisato nel paragrafo 2.1.2, si impone un nuovo giudizio da parte della Corte di appello di Milano, finalizzato a sanare le discrasie argomentative che si sono richiamate, nel più ampio contesto dei rapporti esistenti tra le società (omissis) s.r.l. e (omissis) s.a.s., tenendo conto del ruolo gestionale svolto dall'imputato (omissis).

Ne discende l'accoglimento del ricorso proposto da (omissis), in conseguenza del fatto che la Corte di appello di Milano, pronunciandosi in sede di rinvio, non si conformava alle indicazioni ermeneutiche fornite nel punto 3 della sentenza emessa dalla Corte di cassazione, Sezione quinta penale, il 19/05/2015.



Nel rivalutare tali passaggi argomentativi, la Corte territoriale dovrà tenere ulteriormente conto delle indicazioni, fornite in termini generali, dalla Corte di cassazione, nel punto 6 della parte motiva della sentenza di legittimità presupposta, nei termini su cui ci si è già soffermati nel paragrafo 2.1.5, cui si si rinvia.

3.1.2. Nell'effettuare tale verifica residuale, al contempo, la Corte territoriale di rinvio dovrà tenere conto della posizione di garanzia ricoperta da (omissis) nella società (omissis) s.r.l., che ne impone una valutazione correlata alle condotte degli amministratori di fatto e di diritto di tale ente societario e del ruolo svolto al suo interno da (omissis) e (omissis), nel rispetto della giurisprudenza consolidata di questa Corte in tema di reato omissivo improprio, secondo cui: «La titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell'evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione – da parte del garante – di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso» (Sez. 4, n. 24462 del 06/05/2015, Ruocco, Rv. 264128; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 5273 del 21/09/2016, dep. 2017, Ferrentino, Rv. 270380; Sez. 4, n. 12478 del 19/11/2015, dep. 2016, Barberi, Rv. 267813).

L'applicazione del principio di colpevolezza, del resto, esclude qualsivoglia automatismo rispetto all'addebito di responsabilità penale, imponendo la verifica, in concreto, da parte dell'amministratore non soltanto della regola cautelare, ma, soprattutto della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso, che la regola cautelare mirava a prevenire. L'individualizzazione della responsabilità penale impone, quindi, di verificare non soltanto se la condotta gestionale di (omissis) abbia concorso a determinare l'evento e se la condotta sia stata caratterizzata dalla violazione di una regola cautelare, generica o specifica, ma anche se l'imputato poteva prevedere, con un giudizio *ex ante*, quello specifico sviluppo causale – che avrebbe portato alla concretizzazione delle condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale che si stanno considerando in questa sede – attivandosi per impedirne la concretizzazione (Sez. 4, n. 5404 dell'08/01/2015, Corso, Rv. 262033; Sez. 4, n. 1819 del 03/10/2014, Di Domenico, Rv. 261768; Sez. 4, n. 43966 del 06/11/2009, Morelli, Rv. 245526).

4. Ne discende conclusivamente l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano,



affinché provveda a sanare le discrasie processuali che si sono evidenziate, nel rispetto dei principi che si sono enunciati e tenuto conto delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di cassazione, Sezione quinta penale, con sentenza emessa il 19/05/2014.


P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.

Così deciso il 22/12/2017.


Il Consigliere estensore

Alessandro Centonze



Il Presidente

Domenico Carcano





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 25 gennaio 2018

La presente copia si compone di 15 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 3.84